Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MARCO ARGENTANO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I grado
Via Vittorio Emanuele III n. 16 - 87018 San Marco Argentano (Cs) - Tel.0984512001
Codice Meccanografico: csic8ae00x – Codice Fiscale 98094030784
Sito Web: www.icsanmarcoargentano.edu.it
e-mail: csic8ae00x@istruzione.it - pec:csic8ae00x@pec.istruzione.it

S. Marco Argentano, 22/09/2025

Ai genitori/tutori legali
Ai docenti in servizio nell'I.C.
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sindaco del Comune di San Marco Argentano
Al Sito web

Circ. n. 24

OGGETTO: LEGGE N. 159/2023 E OBBLIGO SCOLASTICO

Si rende noto a quanti in indirizzo che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge n. 159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 "*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*".

Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità.

- È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 01, "*Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione*" in cui si **ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici**, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un **inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale**. A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023:

punto 4)

Il dirigente scolastico ***verifica la frequenza degli alunni*** *soggetti all'obbligo di istruzione,* ***individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi****. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione* ***al responsabile dell'adempimento dell'obbligo*** *di istruzione,* ***il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco*** *affinché' questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.*

In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

- **È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione** (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (**assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi**).

- Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale "***Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo***".

I coordinatori di classe e/o il personale docente segnaleranno le situazioni critiche che coinvolgono i minori in obbligo scolastico come sopra evidenziato.

Si confida nella consueta, fattiva, collaborazione

Firmato da:
ALOISE LISA
Codice fiscale: LSALSI72C68D086A
23/09/2025 00:57:24

Il dirigente scolastico

Dott.ssa Lisa Aloise